CAMERA DEI DEPUTATI N. 111

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, DE MICHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1983

Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 68 della Costituzione, che stabilisce la immunità dei parlamentari per qualunque reato da essi commesso, è stato dettato dalla esigenza di difendere la indipendenza dei membri del Parlamento da pressioni dell'esecutivo anche sul potere giudiziario.

L'istituto della immunità - da molti ritenuto non più sorretto dalla esigenza che lo giustificava - si è trasformato in uno strumento impeditivo dell'applicazione della legge nei confronti dei parlamentari, sia per il ritardo che determina all'*iter* del processo, sia perché, di fronte alla conoscenza della esistenza di un sistema « protettivo » del parlamentare, il cittadino, talvolta, è indotto a non chiedere l'applicazione della legge di fronte alla probabilità che l'immunità non lo consenta.

È da considerare, anche, che gli ordinamenti costituzionali di altri paesi non prevedono un istituto analogo a quello dell'ordinamento italiano; taluni contemplano persino la esclusione della tutela per le opinioni espresse in Parlamento.

Appare invece rispondente alla esigenza della tutela del parlamentre nell'esercizio delle sue funzioni che l'immunità sia limitata ai reati di carattere politico e di opinione. Quindi per qualunque reato comune, non deve essere richiesta alcuna autorizzazione a procedere alle Camere; deve essere cioè esclusa la immunità per i reati comuni.

Infatti, il fatto politico o la manifestazione di una opinione possono essere ricondotti alla attività propria del parlamentare che non si esaurisce nella partecipazione ai lavori delle Camere, ma si estrinseca in una serie di iniziative con proiezione all'esterno della attività stessa e, comunque, di contatto con l'opinione pubblica, per cui le pressioni dell'esecutivo o le errate valutazioni dei fatti o delle opinioni da parte dell'autorità giudiziaria potrebbero costituire un impedimento alla stessa attività dei componenti delle Assemblee legislative.

Da tali considerazioni nasce una conseguenza logica: mentre il parlamentare deve essere soggetto alla legge come ogni altro cittadino, esso, invece, va tutelato nelle manifestazioni politiche alle quali partecipa in relazione o in esecuzione del suo mandato.

Se questo principio è valido per i parlamentari altrettanto lo deve essere anche per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri i quali, per fatti od opinioni politiche, vanno tutelati nello stesso modo con il quale sono tutelati i parlamentari, mentre per i reati comuni debbono essere sottoposti, anch'essi, senza alcun limite diverso da quello fissato dalle norme di diritto sostanziale e processuale penale, al giudizio del magistrato ordinario certamente in grado di assicurare l'applicazione imparziale della legge meglio degli organi parlamentari ai quali, attualmente, è affidata la funzione di giudice.

Nella nuova formulazione dell'articolo 96 si è opportunamente inteso estendere l'istituto della immunità parlamentare anche a quei Presidenti del Consiglio ed a quei ministri che – come talvolta è avvenuto – non facciano parte dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento e ciò per un doveroso ossequio alla specifica funzione.

In tal caso, le autorizzazioni contemplate nell'articolo 68 sono state affidate alla esclusiva competenza del Senato.

Non sembra necessario citare opinioni autorevoli per avallare queste tesi che trovano riscontro nella opinione pubblica e che rispondono ai princìpi di giustizia e di eguaglianza dei cittadini.

Non occorre sottolineare che, mantenendo fermo il principio secondo il quale occorre l'autorizzazione della Camera per qualsiasi azione coercitiva, arresto, perquisizione (tranne che per i casi di flagranza) e così pure per la esecuzione di sentenze penali, si garantisce l'esercizio del mandato stesso.

Si raccomanda, perciò, questa proposta di legge costituzionale all'attenzione del Parlamento per un sollecito esame e per la sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare salvo che per reati comuni ».

ART. 2.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei suoi componenti, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono giudicati dalla magistratura ordinaria ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza in conformità del proprio regolamento ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa ».

ART. 5.

L'articolo 14 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è abrogato.